

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 20/02/2019

### FATTO E DIRITTO

Il ricorrente riferisce di aver esercitato, in data 07.07.2018, il proprio diritto di recesso da un Conto Deposito, mediante lettera raccomandata A/R, e di avere successivamente, il 22 e 26.08.2018, avanzato reclamo per rappresentare la pendenza di una trattativa finalizzata all'acquisto di un immobile e il pericolo, consistente nel versamento del doppio della caparra al venditore, che sarebbe derivato dalla mancata chiusura del conto, con contestuale restituzione di tutte le somme ivi presenti.

Il ricorrente chiede di accertare la responsabilità del resistente e, per l'effetto, condannarlo alla chiusura del rapporto, con contestuale restituzione delle somme maggiorate degli interessi maturati, nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 1.500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese di parte avversa deducendo quanto segue:

in data 14.03.2018, il ricorrente stipulava il contratto n. xxx857 finalizzato all'apertura di un "Conto Deposito Libero" e non vincolato rispetto al quale, per tutta la durata del rapporto, avrebbe potuto ritirare le somme ivi versate in qualsiasi momento;

in data 27.04.2018, parte attrice vincolava la somma di € 60.000,00 sul servizio accessorio denominato "Conto Deposito Tempo", rimanendo comunque libera, giusta art. 4 delle "Clausole Contrattuali Speciali" e Sez. V del "Foglio Informativo", di svincolare in qualsiasi momento le somme precedentemente vincolate, senza penalità e/o spese di chiusura e senza doverne specificare il motivo, tramite il servizio di "home banking" o di "banca telefonica" resi disponibili dall'intermediario;



con raccomandata del 02.08.2018, il ricorrente esercitava il diritto di recesso dal contratto di "Conto Deposito", trasmettendo in allegato alla missiva il "token" utile all'accesso al servizio di home banking, sicché il convenuto, in data 09.08.2018, provvedeva a contattarlo telefonicamente al fine di comunicargli la necessità, per poter recedere dal contratto, di effettuare preliminarmente lo svincolo delle somme presenti sul "Conto Deposito Tempo";

il ricorrente, tramite email del 22.08.2018, trasmetteva reclamo lamentando la mancata restituzione degli importi depositati e, in data 27.08.2018, sollecitava un riscontro, prospettando l'esperimento di azioni risarcitorie. Nel contempo, notificava il ricorso;

in data 29.08.2018, l'intermediario forniva riscontro al reclamo ribadendo quanto riferito per le vie brevi e che la somma, una volta svincolata, sarebbe stata immediatamente disponibile sul "Conto Libero", sicché il cliente avrebbe potuto disporre il riaccredito sul proprio c/c di appoggio;

il diritto di recesso previsto all'art. 18 delle "Clausole Contrattuali Generali", cui sembra riferirsi il ricorrente nel reclamo, inerisce ai 14 giorni successivi alla conclusione del contratto di "Conto Deposito" regolarmente perfezionatosi nel marzo 2018;

nonostante la riconsegna del "token" che avrebbe consentito lo svincolo delle somme mediante accesso alla home banking, il ricorrente avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato anche attraverso il servizio di "Banca Telefonica", come previsto dall'art. 4.4 delle "Clausole Contrattuali Speciali", tuttavia dallo stesso non fruito;

in ogni caso, l'intermediario, indipendentemente dalle riferite circostanze, ha provveduto direttamente alle operazioni di svincolo e accredito delle somme (comprendenti di interessi) sul conto di appoggio del ricorrente con conseguente chiusura del "Conto Deposito Libero";

infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno, parte attrice non fornisce alcuna prova dell'esistenza dello stesso né alcun parametro per la relativa quantificazione.

Con memoria di replica il ricorrente ribadisce la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'intermediario e, in particolare, censura il ritardo con cui è stata restituita la somma depositata sul "Conto Deposito Tempo".

Specifica che il summenzionato art. 18 delle condizioni generali, oltre a fare riferimento al cd. "periodo di ripensamento", prevede la facoltà di recedere dal contratto "in ogni caso...e in qualsiasi momento" e richiama l'art. 19 che disciplina gli effetti dell'esercizio di tale diritto: "il recesso dal contratto comporta la chiusura del Conto Deposito Libero ed il rimborso anticipato di tutti gli eventuali vincoli attivi (Conto Deposito Tempo e Tempo +), ove esistenti, previo soddisfacimento di ogni spesa ed onere...il diritto del cliente ad ottenere la restituzione delle somme versate entro 15 giorni dal ricevimento da parte della banca della raccomandata a/r...".

Inoltre, sottolinea che la restituzione del "token" testimonia il proprio spirito di collaborazione, mentre costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede la comunicazione del 09.08.2018 con la quale il convenuto rappresentava l'esigenza di procedere allo svincolo delle somme presenti sul "Conto Deposito Tempo" prima di esercitare il recesso. Tale preliminare incombenza, invero, non era prevista in contratto e risultava, dunque, superfluo il perdurante possesso del "token" così come l'accesso al servizio "Banca Telefonica".

Infine, riferisce che le somme giacenti sul conto sono state messe a sua disposizione solo in data 26.09.2018 e che tale ritardo ha causato un rilevante danno costituito dalla mancata stipula di un contratto di compravendita immobiliare a causa dell'impossibilità di utilizzare le somme controverse per aderire alla controproposta di acquisto ricevuta.

Il convenuto risponde alle repliche ed evidenzia che le disposizioni richiamate dal ricorrente non prevedono, in realtà, che lo svincolo delle somme venga effettuato



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“automaticamente” al pervenimento della comunicazione di recesso. A ben vedere, invece, l’art. 4 delle clausole contrattuali speciali, che regolano i servizi accessori di “Conto Deposito Tempo e Conto Deposito Tempo +”, dispone che l’attività di svincolo può essere esercitata autonomamente e solo dal cliente attraverso i servizi di “Internet Home Banking” e di “Banca Telefonica”, così come confermato alla Sez. V, “Diritto di svincolo”, del foglio informativo relativo al servizio.

Ribadisce, inoltre, la scarsa collaborazione prestata dal ricorrente e la propria mancanza di responsabilità in ordine all’interruzione della fruibilità dei servizi offerti nonché al patimento dei danni asseritamente subiti da parte attrice rispetto ai quali, in ogni caso, alcuna prova è stata fornita.

Il ricorrente ha chiesto in ricorso di accertare la responsabilità del resistente e, per l’effetto, condannarlo alla chiusura del rapporto, con contestuale restituzione delle somme maggiorate degli interessi maturati, nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 1.500,00.

L’intermediario chiede all’Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione all’intervenuta estinzione del rapporto e alla restituzione delle somme richieste nelle more del procedimento, e di rigettare la domanda di risarcimento dei danni.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce, riquantificandola in € 2.000,00, la sola richiesta di risarcimento del danno in ordine alla quale l’intermediario insiste per il rigetto.

Occorre rilevare che l’intermediario ha provveduto nelle more direttamente alle operazioni di svincolo ed accredito delle somme sul conto di appoggio del ricorrente, con conseguente chiusura del Conto Deposito Libero. All’uopo allega copia degli estratti conto. Osserva il Collegio che a conferma di tale circostanza, lo stesso ricorrente, nelle proprie repliche, riferisce che: “...le somme contenute sul conto in parola sono state messe a disposizione del sottoscritto solamente in data 26.09.2018”.

In relazione, poi, alla richiesta di risarcimento del danno patito dal ricorrente a causa della mancata stipula di un contratto di compravendita di un immobile, asseritamente attribuita all’impossibilità di disporre delle somme depositate sul conto in questione, evidenzia il Collegio che parte attrice si è limitata ad allegare copia di una proposta di acquisto con scadenza al 5.8.2018 che nulla prova in relazione al lamentato danno.

Tale proposta, tra l’altro, stando a quanto riferito dallo stesso ricorrente, veniva rifiutata dal venditore, poiché non ritenuta congrua nell’importo. Quest’ultimo, tuttavia, avrebbe avanzato una controproposta (rispetto alla quale si sarebbe verificata la lamentata perdita da *chance* per indisponibilità delle somme) della quale non vi è traccia in atti.

**P.Q.M.**

**Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO